

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 2424/88/CECA DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 86,

considerando che la Commissione, con decisione n. 2177/84/CECA⁽¹⁾, ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio; che, in occasione di nuove modifiche, è opportuno procedere alla codificazione della normativa applicabile in materia;

considerando che dette norme sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in appresso denominato «GATT», dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione);

considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi che detti accordi intendevano creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore;

considerando che è auspicabile che le regole per determinare il valore normale siano espone con chiarezza e sufficienti dettagli; che è opportuno precisare in particolare che, quando le vendite sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non costituiscono per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l'esistenza di misure di dumping, si può ricorrere ad un valore normale costruito; che è opportuno fornire esempi di situazioni che possono considerarsi come non risultanti da normali operazioni commerciali, in particolare quando un prodotto viene venduto a prezzi inferiori al costo di produzione e quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate o che hanno concluso un accordo di compensazione; che è opportuno indicare i metodi che possono essere seguiti in questi casi per determinare il valore normale;

considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare le modifiche necessarie nei casi in cui si consideri indicato ricostruire tale prezzo partendo dal primo prezzo sul mercato libero;

considerando che, per garantire un corretto raffronto tra il prezzo di esportazione e il valore normale, è opportuno fissare gli orientamenti per la determinazione degli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, le quantità, le condizioni di vendita, nonché richiamare l'attenzione sul fatto che l'onere della prova spetta alla persona che chiede tali adeguamenti;

considerando che occorre precisare l'espressione «margine di dumping» e codificare la prassi in vigore nella Comunità in materia di metodi di calcolo nei casi di variazione dei prezzi o dei margini;

considerando che è opportuno stabilire con precisione il metodo per determinare l'importo di qualsiasi tipo di sovvenzioni;

considerando che è opportuno precisare alcuni fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio;

considerando che è necessario stabilire procedure che consentano, a chiunque agisca per conto di un'industria della Comunità che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, di formulare una denuncia; che risulta opportuno precisare che, in caso di ritiro di una denuncia, la procedura può ma non deve necessariamente essere chiusa;

considerando che è opportuno che gli Stati membri e la Commissione collaborino sia per quanto riguarda le informazioni relative all'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni nonché del pregiudizio che ne risulta, sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario; che, a tal fine, è opportuno prevedere consultazioni nell'ambito di un comitato consultivo;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme di procedura da seguire durante un'inchiesta, in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fatti e i motivi essenziali in base ai quali si prevede di prendere misure definitive;

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.